



TRIBUNALE ORDINARIO di PAOLA

nella procedura esecutiva n.178 /2010 ruolo gen. esecuz.

Il G.E. dott.ssa Federica Laino,

a scioglimento della riserva che precede;

rilevato che:

- nella presente procedura il creditore procedente e ha azionato decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. per mancata opposizione;

- il decreto ingiuntivo indicato al punto che precede risulta emesso nei confronti della persona fisica odierna parte esecutata e ha ad oggetto un credito;

- detto decreto potrebbe rientrare nella ipotesi presa in considerazione dalla sentenza n. 9479/2023 emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte poiché:

- 1) ha ad oggetto un credito sorto nell'esercizio dell'attività commerciale/industriale/artigianale/ professionale nei confronti di persona fisica- l'odierna parte esecutata – che potrebbe qualificarsi come consumatore² ove lo stesso abbia concluso il contratto sopra indicato per fini estranei alla sua attività commerciale, industriale, artigianale o

professionale, circostanza quest'ultima che non emerge dagli atti della procedura;

- 2) non è stato oggetto di opposizione e manca di espressa motivazione sul compiuto esame d'ufficio da parte del giudice che lo ha emesso in ordine all'assenza di clausole abusive nel contratto concluso e posto alla base del ricorso monitorio;

considerato che:



- nelle condizioni sopra indicate, la citata sentenza delle Sezioni Unite, in ottemperanza al principio di effettività della tutela del Consumatore di cui alla direttiva 93/13 e all'art. 19 TUE, consente al consumatore di poter rimettere in discussione l'accertamento implicito proponendo opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. entro il termine di quaranta giorni indicato dal Giudice dell'Esecuzione al fine di fare valere esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole del contratto concluso con il professionista che incidano sulla esistenza e/o sulla quantificazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato;

che il creditore procedente ha notificato a parte esecutata il provvedimento del GE del 12 giugno 2024, mediante il quale si avvisava il debitore esecutato della facoltà di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. - per far valere esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole del contratto concluso con il professionista che incidano sulla esistenza e/o sulla quantificazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato - dinanzi all'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo nel termine di 40 giorni decorrente dalla notifica del provvedimento;

che ad oggi non si ha notizia della proposizione di opposizione tardiva al d.i. azionato nella presente esecuzione;

P.Q.M.

Rimette gli atti al delegato per il prosieguo della procedura, disponendo procedersi a nuova vendita alle medesime condizioni dell'ultimo esperimento non svoltosi.

Si comunichi.

Paola 13/01/2025

Il Giudice dell'esecuzione
Federica Laino

